



Direttive sui sussidi

del 1 gennaio 2024

relative alla legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341) e alla rispettiva ordinanza del 21 novembre 2007 (OPPM; RS 341.1)

Indice

I.	Funzione e natura giuridica delle direttive	2
II.	Clientela LPPM	2
III.	Istituti di educazione e offerte stazionarie sussidiabili	2
IV.	Giorni di permanenza determinanti per il calcolo dei sussidi di esercizio.....	4
V.	Formazioni riconosciute e quota dei tre quarti	5
VI.	Accordi di prestazione	6
VII.	Prova della necessità, riconoscimento, controllo e revoca del riconoscimento ...	6

L'Ufficio federale di giustizia (UFG), viste la LPPM e la OPPM, emana le seguenti direttive:

I. Funzione e natura giuridica delle direttive

1. Le direttive sui sussidi precisano gli articoli 1 a 5, 9,10 e 28 dell'OPPM e disciplinano il modo in cui l'UFG esamina, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e attua la procedura annuale di sussidio.

II. Clientela LPPM

2. Per clientela secondo la LPPM s'intendono i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti collocati in virtù del Codice penale (CP) o il cui comportamento sociale è gravemente turbato. Comprende le seguenti categorie:
 - 2.1 giovani adulti conformemente all'articolo 61 CP, compresi quelli sottoposti all'esecuzione anticipata di una misura;
 - 2.2 adolescenti conformemente agli articoli 15 e 25 DPMIn, compresi quelli sottoposti all'esecuzione anticipata di una misura, oppure ad un'inchiesta conformemente all'articolo 9 capoverso 2 DPMIn;
 - 2.3 fanciulli e adolescenti conformemente all'articolo 310 capoversi 1 e 2 CC;
 - 2.4 fanciulli e adolescenti conformemente all'articolo 327c capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 426 CC;
 - 2.5 adulti fino al venticinquesimo anno di età conformemente all'articolo 426 CC in analogia all'articolo 19 capoverso 2 DPMIn;
 - 2.6 fanciulli e adolescenti che, con il consenso dei genitori e in base a una perizia, sono collocati in un istituto da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù. Sono considerate perizie tutte le diagnosi di esperti che tengono conto del contesto familiare e scolastico. La diagnosi può essere effettuata da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù o da specialisti. La perizia deve escludere un trattamento ambulatoriale in quanto insufficiente e raccomandare il collocamento in un istituto di educazione anzitutto per motivi familiari e sociali e soltanto in secondo luogo per motivi scolastici.

III. Istituti di educazione e offerte stazionarie sussidiabili

3. Gli istituti di educazione (istituti) vengono riconosciuti se dispongono di gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari sussidiabili. Tale offerta può essere integrata da diverse offerte supplementari, anch'esse sussidiabili, sempreché soddisfino le condizioni previste.
4. Per essere riconosciuto, un istituto ai sensi della LPPM deve soddisfare le seguenti condizioni quadro:
 - 4.1 figura sull'elenco degli istituti riconosciuti della Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS);
 - 4.2 l'istituto e l'ente responsabile provvedono affinché la responsabilità strategica dell'ente responsabile e la direzione operativa dell'istituto non siano attribuite alle medesime persone;
 - 4.3 qualora l'ente responsabile sia una società anonima di utilità pubblica, è necessaria una decisione dell'Amministrazione delle contribuzioni sulla relativa esenzione fiscale;
 - 4.4 tutte le offerte di un istituto devono figurare nel concetto ed essere approvate dall'autorità cantonale competente.

5. Per avere diritto ai sussidi, i gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - 5.1 ogni gruppo abitativo è aperto 365 giorni l'anno e 24 ore su 24, eccezion fatta per le vacanze aziendali della durata massima di 14 giorni. Ciò significa tra l'altro che:
 - 5.1.1 l'ammissione diretta è possibile durante tutto l'anno;
 - 5.1.2 durante i fine settimana o le vacanze, i clienti di diversi gruppi abitativi sussidiabili possono essere assistiti insieme nell'area comune, purché non occupino stanze già abitate e le dimensioni del gruppo non superino quelle di un normale gruppo abitativo dell'istituto. La presenza simultanea di due educatori dev'essere garantita a partire da cinque ospiti;
 - 5.1.3 durante le vacanze è garantito un servizio di pronto intervento, definito nel concetto. È disponibile un dispositivo di emergenza (tutti gli interessati sono a conoscenza del numero di telefono per le emergenze; all'occorrenza è possibile riammettere un ospite entro 3–5 ore);
 - 5.1.4 se il gruppo abitativo non è aperto tutto l'anno, è emanata una diffida connessa a pertinenti oneri. Se detti oneri non sono adempiuti entro sei mesi, il diritto del gruppo abitativo ai sussidi è revocato;
 - 5.2 Per l'offerta «gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario» (6-10 clienti, compresa l'assistenza dopo l'uscita) l'UFG prevede un effettivo del personale del 460 %. Tale effettivo comprende la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell'istituto (quota corrispondente) e il personale incaricato dei compiti socio-educativi (compresa la veglia attiva e passiva). Gli stagisti ne sono esclusi. In casi motivati, l'effettivo minimo per gruppo può essere ridotto al massimo del 60 %;
 - 5.3 L'effettivo del personale incaricato dei compiti socio-pedagogici di un gruppo abitativo deve garantire una presenza educativa in loco 24 ore su 24, nonché la presenza simultanea di due educatori a partire da cinque fanciulli/adolescenti durante i momenti importanti sotto il profilo pedagogico come i pranzi, il doposcuola e le sere (domenica sera inclusa);
 - 5.4 La veglia notturna deve garantire la sicurezza dei fanciulli mediante una presenza educativa costante sul posto per tutti i gruppi. L'organizzazione della veglia notturna passiva o attiva è stabilita in funzione dell'utenza, del concetto socio-pedagogico e dell'infrastruttura. Il concetto corrispondente deve essere approvato dal Cantone.
6. Le offerte supplementari definite nel modello dei sussidi forfetari (art. 9 cpv. 4 OPPM) sono sussidiabili se soddisfano le condizioni seguenti:
 - 6.1 i gruppi di ammissione di urgenza garantiscono un'ammissione rapida dei clienti in situazioni di crisi. Fra le offerte di diagnosi rientrano, in particolare, i centri di osservazione. Tali offerte supplementari sono descritte nel concetto. Per queste offerte, l'UFG riconosce un effettivo del personale del 200 % per gruppo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 50 %;
 - 6.2 i gruppi chiusi degli istituti dispongono di uno standard di sicurezza superiore, fondato su basi legali. Il DPMin prevede espressamente la possibilità di eseguire misure e pene detentive in istituti privati. Misure disciplinari e di sicurezza (quali la carcerazione, il trasferimento in un altro istituto, l'immobilizzazione ecc.) costituiscono gravi ingerenze nei diritti fondamentali dei giovani in questione e devono essere descritte, perlomeno a grandi linee (responsabilità, condizioni necessarie alla loro disposizione), in un'ordinanza cantonale, mentre i dettagli sono disciplinati in un regolamento. Per questo tipo di offerte supplementari, l'UFG riconosce un effettivo del personale educativo del 150 % per gruppo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 30 %;

- 6.3 per singoli posti nel reparto disciplinare chiuso è riconosciuto un effettivo del personale del 10 %;
- 6.4 per gli istituti educativi che offrono una formazione professionale interna, l'UFG riconosce un effettivo del personale del 50 % per posto formativo se dispongono di una scuola professionale interna, e del 40 % per posto formativo se non dispongono di un tale tipo di scuola. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 10 %;
- 6.5 per le strutture diurne interne, quali i programmi di occupazione e/o i programmi del doposcuola e di diagnosi offerti all'intero gruppo, l'UFG riconosce un effettivo del personale del 200 % per gruppo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 50 %;
- 6.6 i livelli progressivi e le rispettive condizioni in materia di autonomia della clientela sono definiti nel concetto. Ammissioni dirette dall'esterno sono possibili soltanto laddove il gruppo funga da progressione rispetto a un altro istituto. L'UFG riconosce un effettivo del personale del 25 % per ogni posto progressivo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 5 %.

IV. Giorni di permanenza determinanti per il calcolo dei sussidi di esercizio

- 7. I giorni di permanenza di richiedenti l'asilo minorenni, che in base a una perizia sono stati collocati in un gruppo abitativo sussidiabile a causa del loro comportamento sociale particolarmente turbato, sono sussidiabili. Sono tuttavia escluse le offerte specializzate per la presa a carico di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.
- 8. Per ogni gruppo abitativo stazionario sussidiabile, l'UFG accetta l'ammissione di al massimo due fanciulli o adolescenti assistiti parzialmente durante il giorno. Nel caso in cui vengano assistiti parzialmente più di due fanciulli o adolescenti, i loro giorni di permanenza devono essere dedotti dai sussidi.
- 9. Nei gruppi abitativi degli istituti sussidiabili è possibile accogliere i gruppi di persone elencati qui di seguito. I loro giorni di permanenza non danno tuttavia diritto ai sussidi e devono essere detratti come non riconosciuti:
 - 9.1 i fanciulli che il 31 dicembre dell'anno di rilevamento non hanno ancora compiuto sette anni;
 - 9.2 i giovani adulti a partire da 18 anni, nei confronti dei quali non è stata ordinata una misura penale (art. 61 CP) e che sono stati collocati in base al diritto civile o volontariamente soltanto dopo il compimento dei 18 anni;
 - 9.3 Gli adolescenti oggetto di convenzioni tariffarie stipulate con l'assicurazione invalidità per la prima integrazione professionale inclusa l'assunzione dei costi per l'alloggio;
 - 9.4 gli adolescenti che accedono direttamente a un livello progressivo da un ambito non stazionario.
- 10. Il numero massimo di giorni di permanenza possibili all'anno è stabilito in funzione del numero di posti riconosciuti nel quadro dei gruppi abitativi e dei posti progressivi. L'istituto deve calcolare soltanto i giorni di permanenza non riconosciuti secondo il numero 9 dell'offerta abitativa riconosciuta. L'entità del sussidio viene calcolata facendo il rapporto tra i giorni di permanenza non riconosciuti e quelli possibili.
- 11. I giorni di permanenza sono rilevati in base al calendario civile. Sono contabilizzati anche i giorni di entrata e di uscita.

12. Il servizio cantonale di collegamento informa annualmente entro il 31 marzo l'UFG in merito alla quota dei giorni di permanenza dell'anno precedente che non danno diritto ai sussidi. Tale quota è considerata nel calcolo dei sussidi di esercizio dell'anno in corso.

V. Formazioni riconosciute e quota dei tre quarti

13. Per la quota dei tre quarti, l'UFG riconosce:
- 13.1 il personale che ha concluso o che sta seguendo, parallelamente all'esercizio di una professione, una formazione in educazione sociale, educazione dell'infanzia, conduzione di laboratorio sociopedagogico, animazione di comunità presso una scuola specializzata superiore (SSS) o in lavoro sociale presso una scuola universitaria superiore (SUP) che sono riconosciute dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- 13.2 i diplomati che hanno concluso una formazione nell'ambito delle cure infermieristiche presso una SSS o una SUP riconosciuta dalla SEFRI. Tale diploma richiede un'esperienza professionale di almeno sei mesi come educatore o educatrice svolta presso un'istituzione (anche in psichiatria infantile e adolescenziale, in un istituto di terapia ecc.);
- 13.3 *Soppresso*
- 13.4 *Soppresso*
- 13.5 i diplomati che hanno terminato una formazione universitaria svizzera o straniera in lavoro sociale o in materie affini al lavoro sociale quali la pedagogia curativa clinica, le scienze dell'educazione, la psicologia o le scienze sociali, con un diploma di livello bachelor (180 crediti ECTS) o di livello master (90-120 crediti ECTS, un tempo licenza). Tale diploma richiede un'esperienza professionale di almeno sei mesi come educatore o educatrice svolta presso un'istituzione;
- 13.6 *Soppresso*
- 13.7 le formazioni conseguite all'estero analoghe a quelle di cui ai numeri 13.1, 13.2 e 13.5 sono equiparate alle formazioni svizzere. Le domande di rilascio di un attestato di equipollenza SSS vanno indirizzate alla SEFRI (13.1 settore lavoro sociale) o alla Croce Rossa Svizzera (13.2 settore sanitario). Le equipollenze rilasciate dalla SEFRI o dalla Croce Rossa Svizzera sono riconosciute dall'UFG e danno diritto a sussidi con effetto retroattivo all'inizio del processo di equipollenza. I diplomi universitari stranieri in un settore affine al lavoro sociale di cui al numero 13.5, ma che non dispongono delle indicazioni dei crediti ECTS, necessitano di un attestato di livello della Swiss ENIC (Swissuniversities).
14. La quota dei tre quarti va calcolata per mese, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Se tale quota non è raggiunta durante uno o più mesi, il servizio di collegamento cantonale informa l'UFG entro il 31 marzo. Se la quota non è raggiunta provvisoriamente, l'UFG accorda un termine per il suo adempimento.
- 14.1 I collaboratori che seguono una formazione in concomitanza con l'impiego lavorano come personale socio-pedagogico e parallelamente frequentano la scuola. Viene firmato un contratto di formazione tra l'istituto d'educazione, le persone in formazione e il centro di formazione. Il contratto definisce le modalità di lavoro e di formazione. Per il calcolo della quota dei tre quarti si applica il tasso d'occupazione stabilito nel citato contratto;
- 14.2 I diplomati con una formazione finora riconosciuta continuano a essere inclusi nel

calcolo della quota dei tre quarti. L'UFG mette a disposizione un'informativa con tutte le formazioni riconosciute, anche quelle non più esistenti;

- 14.3 Il supplente, eventualmente senza formazione, di una persona con una formazione riconosciuta la cui assenza per malattia o infortunio non poteva essere prevista, rientra nel personale con formazione riconosciuta per otto mesi al massimo;
- 14.4 Nel caso in cui il posto della persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell'istituto sia divenuto vacante per un imprevisto, l'ente responsabile dispone di un periodo massimo di otto mesi per assumere una nuova persona con una formazione riconosciuta.

VI. Accordi di prestazione

15. L'UFG e il Cantone sottoscrivono un accordo di prestazione per il versamento dei sussidi di esercizio a favore degli istituti. I nuovi istituti possono essere inseriti nell'accordo di prestazione del rispettivo Cantone e finanziati al più presto a partire dall'anno successivo al loro riconoscimento.
16. Il riconoscimento di nuove offerte proposte da un istituto già riconosciuto non richiede un nuovo accordo di prestazione. L'informazione sui nuovi sussidi è fornita mediante la decisione di pagamento finale annuale.
17. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a informare tempestivamente l'UFG in merito alla soppressione di prestazioni nel corso dell'anno civile. I sussidi di esercizio sono adeguati di conseguenza in occasione del pagamento finale annuale. I sussidi di esercizio versati per prestazioni non fornite devono essere restituiti.

VII. Prova della necessità, riconoscimento, controllo e revoca del riconoscimento


18. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a fornire la prova della necessità in caso di una nuova domanda di riconoscimento, di un ampliamento dell'offerta, nonché ai fini della verifica dei requisiti per il riconoscimento. A tal fine fornisce regolarmente all'UFG le informazioni rilevanti in proposito. L'UFG mette a disposizione sulla banca dati online Casadata il relativo modulo di registrazione e centralizza le informazioni sulla banca dati Casadata. Ogni anno il servizio di collegamento conferma inoltre direttamente su Casadata i dati sull'offerta e sull'utilizzo degli istituti.
19. Una domanda di riconoscimento deve essere inoltrata entro il 1° marzo. Per informazioni riguardo ai documenti da allegare alla domanda, si consiglia di consultare i promemoria «Documenti da presentare». Eventuali informazioni mancanti devono essere fornite entro 14 giorni dall'inoltro della domanda. Se allo scadere di tale termine supplementare non è stata integrata con i documenti mancanti, la domanda verrà presa in considerazione solo per il termine dell'anno successivo.
20. A cadenza quadriennale e in stretta collaborazione con il Cantone ogni istituto è oggetto di una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento. A tal fine, entro il 31 gennaio, il servizio di collegamento cantonale presenta all'UFG il suo concetto di autorizzazione e di vigilanza nonché l'ultimo rapporto di vigilanza degli istituti. Conferma inoltre l'autodichiarazione rilasciata dall'istituto e la inoltra all'UFG. Il modulo per l'autodichiarazione è messo a disposizione dall'UFG.
21. Nell'ambito di una seduta con il Cantone, si esaminano i documenti inoltrati e si de-

terminano gli istituti oggetto di un esame sul posto nel quadro di un controllo a campione.

22. Se un istituto non adempie più le condizioni di riconoscimento, all'istituto è revocato il diritto ai sussidi. Se determinate offerte o offerte supplementari non soddisfano più le condizioni, la decisione di riconoscimento è adattata di conseguenza.

Le presenti direttive sui sussidi entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Sostituiscono quelle del 1° gennaio 2018 e si applicano a tutte le domande pendenti riguardanti modifiche del concetto e nuovi riconoscimenti.

Ufficio federale di giustizia (UFG)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Schöll', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Michael Schöll
Direttore

Berna, 19 dicembre 2023